Comune di Corato

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 39 del 27.07.2026

Oggetto: **PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23.07.2026: "PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2026-2029 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE AGER PUGLIA N. 200 DEL 21 LUGLIO 2026 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026"**

In data 27.07.2026 alle ore 08,45 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, in videoconferenza, nelle persone del Presidente Dott. Roberto Ressa e dei componenti Dott. Giovanni Cirulli e Dott. Massimo Fatone, giusta nomina disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26.11.2025, per esprimere il parere sulla proposta di delibera in oggetto.

Funge da segretario il Dott. Massimo Fatone.

Il Collegio dei Revisori, ricevuta tramite pec in data 23.07.2026, dal SETTORE II - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, la proposta di delibera di Consiglio Comunale su menzionata, corredata di tutti gli allegati, continua i propri controlli iniziati individualmente nei giorni precedenti, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'articolo 239 comma 1, lett. b) n.7) del D. Lgs. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori

- visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013 che disciplinano la TARI;

- visto il comma 527 dell'art. 1, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

- richiamate le deliberazioni/determinazioni di ARERA:

• n. 443/2019/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

• n. 57/2020/R/RIF, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

• n. 493/2020/R/RIF con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

• n. 363/2021/R/RIF, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

• n. 459/2021/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

• n. 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR- 2);

- vista la Deliberazione di ARERA 03 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF, con cui è stata disposta l'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" e, specialmente dell'allegato A;

- vista la Deliberazione di ARERA 04 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF, con cui sono state fornite le indicazioni inerenti la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";

- vista la Determina 13 aprile 2026 n. 1/2026 - DTAC con cui l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif;

- vista la Deliberazione di ARERA n. 444/R/RIF del 31 ottobre 2019 con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e in materia di documenti di riscossione, che dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- vista la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF con cui è stato approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

- vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF con cui si introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;

- vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF che ha recato le disposizioni aventi ad oggetto l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2024 n. 24";

- visto l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- visto il D. Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI a partire dall'anno 2021;

- visto l'art. 30, comma 5 D.L. n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.";

- vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2026, con cui è stato da ultimo adeguato il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), così come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2025, alle disposizioni introdotte dal regolamento dello Statuto del contribuente;

- visto che secondo l'art. 3 c. 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, c. 677 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.";

- visto l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le

pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

- preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore del servizio (Servizi Ambientali per il Nord Barese - SANB spa), integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER Puglia) per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 con Determina del Direttore Generale n. 200 del 21/07/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 37660 del 22/07/2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A alla proposta);

CONSIDERATO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratte le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

- preso atto che il piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalle Delibere Arera n. 397/2025 ed approvato da AGER Puglia con Determina del Direttore Generale n. 200 del 21/07/2026, prevede che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2026 ammonta ad € 11.221.027,00 e che, pertanto**, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 11.128.316,00**, pari al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, pari ad € 92.712,00;

- viste le valutazioni contenute nella relazione di validazione del PEF (allegato A par. 5.7) in ordine alla capacità e alla congruità delle entrate tariffarie massime, definite mediante applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata, nel raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione dei rifiuti dell'Ente;

- preso atto che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013,

quantificabile per l'anno 2026 in €. 125.002,40, trova copertura nel bilancio di previsione del triennio 2026-2028;

- considerato che il Comune di Corato intende imputare, sulla base del peso specifico delle diverse superfici a ruolo rispetto ai relativi costi, ovvero l'impatto sui costi di smaltimento dei mq a ruolo in relazione alla tipologia di occupazione effettuata, alle utenze domestiche il 66,15% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 33,85% del medesimo costo come segue:

COSTI TOTALI	€ 11.128.316,00
COSTI VARIABILI	€ 6.729.158,00
COSTI FISSI	€ 4.399.158,00
UTENZE DOMESTICHE	
COSTI VARIABILI	€ 3.704.882,33
COSTI FISSI	€ 3.656.895,77
UTENZE NON DOMESTICHE	
COSTI VARIABILI	€ 3.024.275,67
COSTI FISSI	€ 742.262,23

- preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche previste nel Piano Tariffario 2026 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- considerato inoltre che il Comune di Corato intende avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s. m. i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- considerato pertanto che il Comune di Corato, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, intende approvare le tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2026 nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta in oggetto;

- visto l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, che legittima le agevolazioni previste per il 2026 per le utenze domestiche dall'art. 26 commi 7 e 8 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato da ultimo con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31/03/2026;

- visto l'art. 33 del succitato Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), che regola il pagamento della tassa sui rifiuti in cinque rate o unica soluzione

- preso atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del Decreto Legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, come da Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Bari n. 167 del 04/12/2025;

- considerato che la Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;

e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Deliberazione di Arera n. 133/2025/R/rif, la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

c) Ur3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2026, ad € 6,00 per utenza per anno;

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 10.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19.02.2026, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, con relativa assegnazione di risorse finanziarie;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del II Settore – Ragioneria – Personale – Tributi, Dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012;

- visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente del II Settore – Ragioneria – Personale – Tributi, Dott. Francesco Porrelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23.07.2026: "PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2026-2029 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE AGER PUGLIA N. 200 DEL 21 LUGLIO 2026 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026".

Alle ore 09,20 il verbale viene chiuso e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Ressa Roberto Dott. Giovanni Cirulli Dott. Massimo Fatone (firme digitali)

Firmato digitalmente da:
RESSA ROBERTO
Firmato il 27/07/2026 10:42
Seriale Certificato: 2367092841803036352
Valido dal 14/07/2026 al 12/07/2029
Namirial CA Firma Qualificata

Firmato digitalmente da:
Fatone Massimo
Firmato il 27/07/2026 11:26
Seriale Certificato: 5226286
Valido dal 12/12/2025 al 12/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: Cirulli Giovanni
Data: 27/07/2026 11:03:39